

COMUNE DI LATTARICO (Prov. Cosenza)
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE EX
LSU/LPU – ART. 7 D.LGS N. 468/97 –
TEMPO DETERMINATO 12 MESI 26 ORE SETTIMANALI

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre nella residenza municipale,

T R A

- 1) Il sig. CORRARO Rocco Giuseppe, nato il 9.11.1960 a Lattarico, Responsabile del Settore Amministrativo-Personale il quale agisce in nome e nell'interesse del Comune di Lattarico Codice fiscale 80004830784
- 2) Il sig. SCALZO Giuseppe nato a Lattarico (CS) il 26/02/1953 Residente in Lattarico (CS) alla via Piretto, Codice Fiscale SCLGPP53B26E475E

Premesso che:

- a) La Regione Calabria – Dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e volontariato - con nota del Dirigente Regionale prot. SIAR 405504 del 29.12.2014 (*allegato 6*) ad oggetto: "Assunzione di responsabilità processo di stabilizzazione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Art. 1, comma 2017, L. 147/2013 – Decreto Interministeriale 8 ottobre 2014", facendo seguito alla propria precedente nota del 23.12.2014 n. 404438 (*allegato 4*), ribadiva, tra l'altro, che la stessa si fa carico del fabbisogno finanziario necessario per la copertura della contrattualizzazione per l'anno 2015 per tutti quei lavoratori LSU/LPU per i quali i Comuni non hanno prodotto richiesta di agevolazioni o l'hanno richiesta per un numero inferiore rispetto a quelli utilizzati o che è stata valutata fuori termine dal Ministero del Lavoro;
- b) Il Comune di Lattarico rientra nel numero degli enti la cui istanza è stata valutata fuori termine dal Ministero del Lavoro;
- c) Con nota prot. n. 7997 del 29.12.2014, mediante trasmissione PEC, questo Ente ha trasmesso al Dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e volontariato – CZ - il prospetto del fabbisogno finanziario occorrente per la contrattualizzazione a 26 ore settimanali per 12 mesi in assenza di contributi ministeriali di tutti lavoratori LSU-LPU ed art. 7 D.Lgs. 468/97;
- d) Il contratto viene stipulato in via provvisoria, in quanto l'efficacia è subordinata all'esito della definitiva approvazione del relativo finanziamento da parte della Regione Calabria;
- e) Con determina del Responsabile del Settore Amministrativo-Personale n. 183 del 29.12.2014 si è stabilito di contrattualizzare i soggetti di cui all'elenco del fabbisogno finanziario trasmesso alla Regione Calabria e tra questi il sig. SCALZO Giuseppe.
- f) Ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del CCNL del 6.7.95, dietro invito dell'amministrazione, il sig. SCALZO Giuseppe ha prodotto tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, nel termine assegnato



- g) Con dichiarazione in data 30.12.2014, ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01
- h) ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 6.7.95 il contratto individuale di lavoro sostituisce il provvedimento di nomina e , in ogni caso, produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.
- i) Il contenuto del contratto individuale di lavoro è previsto nell'art. 14 del CCNL del 6.7.95

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE

1. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Il sig. SCALZO Giuseppe viene inquadrato nel sistema di classificazione del personale nella seguente posizione:

CATEGORIA	A
POSIZIONE ECONOMICA	A1
PROFILO PROFESSIONALE	OPERATORE

In caso di annullamento della procedura di reclutamento o di verificarsi della condizione sospensiva di cui in premessa o di *mancato finanziamento da parte della Regione Calabria - Dipartimento n. 10 - CZ - il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.*

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

2. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è a tempo determinato, della durata di **12 mesi a 26 ore settimanali.**

3. (nel caso di rapporto part-time)

L'articolazione dell'orario assegnato rientra nella seguente tipologia di cui all'art. 5 del CCNL del 14.9.2000 con articolazione della prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana/mese/anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro prevista nell'arco temporale preso in considerazione (settimana/mese/anno)

4. DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO: 31.12.2014

5. MANSIONI



Il lavoratore dovrà svolgere le mansioni relative al profilo di appartenenza, secondo quanto contenuto nell'allegato A al CCNL del 31.3.99 e nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 165/01 e dell'art. 3, secondo comma, del CCNL del 31.3.99, qualora richiesto, dovrà inoltre svolgere tutte le mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti .

In tal senso l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto, da esercitare con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, e quindi sarà di competenza del responsabile del settore interessato.

6. POTERE MODIFICATIVO

Rientra nel potere modificativo del datore di lavoro anche l'assegnazione temporanea di mansioni superiori, nelle ipotesi di cui all'art. 52 del D. Lgs. 165/01.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dovuto è quello corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento, oltre assegno per il nucleo familiare, se spettante, tredicesime mensilità e trattamento accessorio.

8. PERIODO DI PROVA

Trattandosi di assunzione a tempo determinato di lavoratore che presta la propria attività presso l'ente da diversi anni, viene esonerato dal periodo di prova.

9. DESTINAZIONE

Sede di destinazione dell'attività lavorativa : **Comune di Lattarico – Via Nicola Mari, 29**
In caso di eventuali provvedimenti di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con il profilo professionale, la sede di lavoro, nell'ambito del Comune, può mutare e sarà indicata nell'atto di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del responsabile di settore.

10. RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche con riferimento alle clausole di risoluzione del rapporto e per i termini di preavviso. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto.

Fonti regolative del rapporto di lavoro sono anche le disposizioni del capo I , titolo II , del libro V del codice civile , nonché le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, secondo quanto previsto nell'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. 165/01.

Si applicheranno anche le disposizioni di legge o regolamento che prevedano discipline dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto non derogate dai contratti o accordi collettivi successivi.

11. CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI COMPORTAMENTO.

Anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto:

- *il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/01.*
- *il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lattarico, approvato con deliberazione G.M. n. 49 del 29.7.2013;*
- *le norme di comportamento di cui all'art. 23 del CCNL 6.7.95 e il codice disciplinare contenuto nell'art. 1 del CCNL del 11.4.2008 e, per quanto non derogato, nell'art. 23 e 25 del CCNL 6.7.95, come modificato dal CCNL 22.1.2004.*



12. CLAUSOLA SOSPENSIVA

Si ribadisce che il presente contratto non produrrà efficacia qualora la Regione Calabria - Dipartimento n. 10 - CZ - non provvederà all'approvazione del relativo finanziamento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESP. SETTORE PERSONALE
(Rag. Rocco Giuseppe CORRARO)

R. Corrado



IL LAVORATORE
(SCALZO Giuseppe)

Giuseppe Scalzo